

PROT. 611/ISIN del 31/01/2019

Determina n. 29 del 31 gennaio 2019

**Il Direttore dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza
Nucleare e la radioprotezione - ISIN**

- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”, e, in particolare, l’art. 6, che prevede l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTO** Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018;
- VISTO** il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 4 del 16 luglio 2018;
- VISTO** il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera della Consulta dell’ISIN n. 5 del 28.12.2018 prot. 3445 e con delibera del Direttore n. 10 del 31.12.2018 prot. 3449, previa relazione favorevole del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 4 prot. n. 3448 del 31/12/2018;
- CONSIDERATA** la necessità di dover regolamentare le varie attività dell’Ispettorato ed in particolare di dover definire i criteri e le modalità attuative del servizio di reperibilità nonché la corresponsione ai dipendenti che svolgeranno detto servizio, della relativa indennità in attuazione di quanto previsto dall’art. 43, comma 2 lettera b), del CCNL del 7/10/1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995 e s.m.i. che attribuisce un’indennità alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 45, comma 3 lettera c), del d.lgs. 165/2001;

PRESO ATTO

che nelle more della definizione di un nuovo accordo sindacale è necessario regolarizzare le attività svolte sino ad oggi;

VISTO

l'“Accordo sulla modalità di attuazione - Servizio in reperibilità e correlata indennità” sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra ISPRA e le OOSS ed utilizzato dal personale ISPRA e dal personale trasferito in ISIN con decorrenza 01/01/2019;

CONSIDERATO

che nello svolgimento delle attività istituzionali il personale ex ISPRA, oggi trasferito all'ISIN, in assenza di uno specifico accordo ISIN, ha fatto riferimento al suddetto accordo vigente in ISPRA;

DISPONE

Art. 1

Alle attività istituzionali dell'ISIN relative al Servizio in reperibilità del personale ex ISPRA transitato in ISIN, continuano ad applicarsi, in attesa della sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale ISIN, i criteri e le modalità attuative del servizio in reperibilità nonché la corresponsione ai dipendenti interessati della relativa indennità in attuazione di quanto previsto dall'art. 43, comma 2 lettera b), del CCNL del 7/10/1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995 e s.m.i. che attribuisce un'indennità alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45, comma 3 lettera c), del d.lgs. 165/2001, previsti dall' “Accordo sulla modalità di attuazione - Servizio in reperibilità e correlata indennità” sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra ISPRA e le OOSS.

Art. 2

La presente determina entra in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicata sul sito web: www.isinucleare.it.

Roma, 31 gennaio 2019

IL DIRETTORE

Avv. Maurizio Pernice

**ACCORDO SULLA
MODALITA' DI ATTUAZIONE
SERVIZIO IN REPERIBILITA' E CORRELATA INDENNITA'**

PREMESSA

Con il presente accordo vengono definiti i criteri e le modalità attuative del servizio in reperibilità nonché la corresponsione ai dipendenti interessati della relativa indennità in attuazione di quanto previsto dall'art. 43, comma 2 lettera b), del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995 che attribuisce un'indennità alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3 lettera c), del D. lgs. 165/2001.


**Articolo 1
Destinatari e decorrenza**

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA appartenenti ai livelli I-VIII nonché i dipendenti di altre amministrazioni in servizio in posizione di comando presso ISPRA la cui equiparazione ai fini del trattamento accessorio è commisurato al personale dei livelli I-VIII. Le presenti modalità di attuazione del servizio in reperibilità nonché l'erogazione della relativa indennità decorre a far data dal 1 gennaio 2016.

**Articolo 2
Attribuzione del servizio in reperibilità**

L'indennità in oggetto è attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di particolari impianti e servizi, nelle pertinenze immobiliari in uso all'ISPRA, che richiedono la disponibilità di personale specializzato nell'ambito delle attività di competenza del Dipartimento GEN. E' attribuita inoltre ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze considerando in tale ambito anche le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 230/95 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili" e s.m.i..

In caso di necessità di attivazione del servizio di reperibilità a fronte di specifiche convenzioni, progetti, piani di attività, ecc., stipulati con Amministrazioni, Enti o soggetti esterni, ai dipendenti verranno applicate le stesse modalità di attribuzione, fatte salve specifiche esigenze, nonché i medesimi importi, gravanti sulle risorse economiche dell'atto stipulato, per tutti i profili professionali. Tutte le linee di attività che prevedono l'attuazione del servizio in reperibilità devono essere autorizzate dal Direttore Generale.



Articolo 3 Modalità attuative

Al dipendente reperibile per eventuali immediate prestazioni – entro 1 ora dalla chiamata – oltre il normale orario lavorativo, spetta l'indennità di reperibilità da erogarsi negli importi e nelle modalità di seguito riportate.

La reperibilità è articolata in turni di 24 ore (non frazionabili); l'ammontare è unico per i dipendenti dei livelli I-VIII e differenziato in ragione dei giorni in cui la reperibilità è richiesta.

Gli importi definiti per il lavoro in reperibilità sono pari a:


- a) euro 18,08 per ogni turno di reperibilità effettuato nelle giornate di sabato, domenica o festive;
- b) euro 9,04 per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate lavorative.

Restano fermi i limiti delle risorse specificatamente allocate nell'ambito del fondo per il trattamento economico accessorio per il personale a tempo indeterminato dei livelli IV-VIII. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato e il relativo finanziamento graverà sui pertinenti capitoli di bilancio.

Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere destinato ad effettuare in media più di dieci turni di reperibilità al mese con programmazione settimanale. Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 1 ora dalla chiamata. Non possono essere inseriti nei turni di reperibilità i dipendenti legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, aspettative di ogni tipologia, congedi, il personale comandato, ecc.). Non potranno altresì essere inseriti nei turni di reperibilità i dipendenti assenti per ferie in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 66/2003 con la sola esclusiva eccezione dei periodi di chiusura obbligatoria dell'Istituto. L'indennità di reperibilità non viene corrisposta durante le assenze dal servizio per qualsiasi altra suesposta causa.

All'interno delle linee di attività del servizio in reperibilità di cui all'articolo 2, il Dirigente competente individua il numero dei dipendenti che saranno inseriti nel turno di servizio di reperibilità definendone, con cadenza mensile, i turni da effettuare.

I dipendenti possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente all'area di attività interessata dal servizio di reperibilità, purché in possesso della categoria e di profilo professionale richiesto per l'espletamento delle mansioni specifiche che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità. Sarà richiesto, in tal caso, il preventivo consenso del Dirigente del Servizio di effettiva appartenenza dei dipendenti di cui si tratta.




Articolo 4
Disposizioni finali

Le linee di attività del servizio di reperibilità vengono definite annualmente con apposita disposizione del Direttore Generale, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio, dandone opportuna informativa alle OO.SS.. Ogni eventuale revisione di tali linee sarà finalizzata a ridistribuirne la composizione e la numerosità ottimizzando la capacità d'intervento in relazione alla numerosità degli eventi, nonché ad integrare la formazione specialistica del personale tecnico anche al fine dell'inserimento e/o rotazione di nuovo personale nelle linee di attività del servizio di reperibilità.


Roma, 18 gennaio 2017

ISPRA

IL PRESIDENTE



IL DIRETTORE GENERALE



OO.SS.

ANPRI 

FIR CISL

FLC CGIL

UIL RUA

USI RdB/Ricerca 